

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra:

1) l'impresa EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL (P.I.: 0 1 0 0 2 8 4 0 3 6), con sede in Via Asiago 57 41125 Modena, d'ora in poi indicata come subappaltante, nella persona del legale rappresentante sig. Zamboni Andrea domiciliato in in Via Asiago 57 41125 Modena;

2) l'impresa CHEMSI NABIL (P.I.: 04081420368), con sede in Via Repubblica di Montefiorino 11 41122 Modena, d'ora in poi indicata come subappaltatrice nella persona del titolare effettivo sig. Chems Nabil domiciliato in [REDACTED];

Premesso che

- l'impresa subappaltante deve eseguire l'appalto dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA presso sede del liceo scientifico Belfiore sito a Mantova in via Tione 2 per l'amministrazione di Provincia di Mantova;
- detto appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura negoziata, con provvedimento del 11/05/2023 n. 350;
- il contratto principale è stato stipulato in data 29/06/2023;
- l'impresa subappaltante si è avvalsa, sin dalla gara, della possibilità di subappaltare la seguente parte del contratto principale, le cui opere sono oggetto di questo contratto di subappalto e corrispondono alla demolizione di pavimenti;
- che l'appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 9,89% % sulla base d'asta di € 5.217.748,36, per una somma complessiva a corpo pari a € 4.864.242,63 oltre iva al 10%, compreso oneri di sicurezza;
- che è intenzione della ditta subappaltante, aggiudicataria, affidare alla ditta subappaltatrice la parte di contratto riguardante demolizione di pavimenti;
- che la ditta subappaltatrice risulta essere iscritta presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Modena al n MO - 441366 del registro delle imprese;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;
- che l'impresa subappaltatrice, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, art. 90 comma 9:
- * è in possesso dei requisiti del DM 37/08, in relazione alle opere da eseguire (solo per impiantisti)
- * è iscritta alla Camera di commercio di MODENA col numero MO - 441366, INAIL di MANTOVA, INPS di MODENA;
- ai fini del presente contratto, per stazione appaltante si intende l'amministrazione di Provincia di Mantova;

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati debitamente sottoscritti da entrambe le parti costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutte le comunicazioni scritte previste nelle disposizioni che seguono devono pervenire all'indirizzo delle parti come sopra indicato.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice la parte di contratto inerente la DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, sulla base dei provvedimenti approvati dalla amministrazione di Provincia di Mantova;

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della amministrazione appaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Art. 3 - Prezzi

Il prezzo è determinato a corpo in Euro 20.000,00 oltre all'IVA (ventimila/00) di cui € 1.000,00 (mille/00) oneri per la sicurezza; al netto del ribasso d'asta di gara;

COSI' SUDDIVISO:

LOTTO 2 (SCUOLA) € 20.000,00;

LOTTO 2 STRALCIO 3 (palestra) € 0,00;

Il corrispettivo verrà corrisposto come segue:

al raggiungimento del 100% dei lavori in seguito a verifica di regolare esecuzione dei lavori di demolizione entro 30 gg come previsto all'art. 9 del presente contratto.

I prezzi del contratto si considerano fissi e invariabili.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato decreto.

Il Subappaltatore dichiara di ritenere stipulati a suo carico tutti indistintamente i prezzi esposti nell'elenco, per cui rinuncia espressamente ad avanzare, anche in futuro, con riferimento alla loro entità, eccezione qualsiasi o pretesa alcuna di revisione ovvero aumento per qualsivoglia titolo o causale, e ciò anche in deroga all'art. 1664 del Codice Civile, salvo riconoscimento da parte della Stazione Appaltante all'impresa subappaltante.

I compensi verranno liquidati al subappaltatore dall'impresa subappaltante, oppure in caso di inadempimento di questa, direttamente dalla stazione appaltante, dietro esplicita richiesta del subappaltatore, così come previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'impresa subappaltatrice dichiara di conoscere gli eventuali elaborati progettuali relativi ai lavori da eseguire e le caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltante

Saranno a carico della impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con l'amministrazione appaltante, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Salvo diverso accordo scritto, il subappaltante si fa carico della disponibilità di acqua, corrente elettrica, idonei spazi di cantiere, ivi compreso l'eventuale uso di parti comuni /condominiali.

Art. 5 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice

L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le seguenti prestazioni: DEMOLIZIONE PAVIMENTI.

L'impresa subappaltatrice dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento.

La parte di contratto in subappalto dovrà essere eseguita entro i tempi e con le scadenze seguenti: **cronoprogramma in allegato formante parte integrante del presente contratto.**

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;

La ditta subappaltatrice garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subappaltante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 6 - Persone autorizzate dall'impresa

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei

lavori/servizi/forniture da eseguire il Signor CHEMSI NABIL che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del contratto di subappalto.

Art. 7 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto

La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subappaltante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 8 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

Art. 9 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario al raggiungimento del 100% dei lavori in seguito a verifica di regolare esecuzione dei lavori di demolizione entro 30 gg

Art. 10 - Tempi di esecuzione

La parte di contratto eseguita in subappalto ai sensi del presente contratto dovrà essere iniziata e ultimata conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale approvato dalla stazione appaltante o, comunque, entro i termini dalla stessa assegnati: vedi cronoprogramma lavori.

L'impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori ad essa assegnati.

La consegna dei lavori/servizi/forniture assunti dal subappaltatore avverrà entro 5 gg successivi all'avvenuta autorizzazione del subappalto.

Art. 11 - Collaudo dei lavori

Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura della stazione appaltante Provincia di Mantova, la ditta subappaltatrice si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di vizi o errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Art. 12 - responsabilità in materia di congruità della manodopera e corretta applicazione dei contratti collettivi

Con specifico riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 recante verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, si stabilisce che:

- a. In caso di palesi scostamenti fra l'ammontare di manodopera denunciato dall'impresa subappaltatrice e quanto risultante dalla documentazione di cantiere, l'impresa subappaltante, salvo che il subappaltatore possa giustificare le ragioni di tali scostamenti, potrà sospendere il pagamento del corrispettivo ancora dovuto al subappaltatore fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione in cassa edile.
- b. L'impresa subappaltatrice si impegna a far eseguire le lavorazioni elettriche e idrauliche esclusivamente a personale dipendente inquadrato in uno dei contratti collettivi nazionali. A tale fine, l'impresa subappaltatrice dichiara di applicare ai predetti dipendenti il sistema contrattuale metalmeccanico artigiano.

- c. L'impresa subappaltatrice si impegna a dare atto, nelle fatture emesse, del contratto collettivo applicato in relazione all'esecuzione dei predetti lavori.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e del Codice Civile è facoltà del subappaltante di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. **1456 del C.C.** in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando:

- l'inadempimento da parte della Subappaltatrice è tale da determinare nocumento alla realizzazione dell'opera;
 - la subappaltatrice si è avvalsa di lavoratori non dichiarati e/o per i quali non sono state fatte le comunicazioni obbligatorie di legge;
 - la subappaltatrice si è avvalsa di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o titolo equipollente, che consenta l'espletamento di attività lavorativa.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 1454 c.c. è legittima la risoluzione di diritto del contratto per altro fatto o inadempimento della subappaltatrice qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda, entro il termine improrogabile di 15 giorni, previsto per legge, a sanare le irregolarità rilevate.

Art. 14 – Forma delle modifiche e registrazione

Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contraenti.

Il presente atto contiene un rapporto soggetto ad I.V.A. e pertanto sarà richiesta la registrazione a tassa fissa in caso d'uso a spese della parte che ne avrà interesse

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità assoluta del presente contratto il l'impresa subappaltatrice nell'ambito del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010.

Art. 16 - Clausole finali

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto.

Sottoscrivendo il presente atto, il subappaltatore presta il consenso ex D.Lgs 51/2018 affinché l'acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto e relativi allegati, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Modena il 10/10/2023



Il subappaltatore